



COMUNEDIFANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI
U.O. POLITICHE PER LA CASA

AVVISO PUBBLICO

*Aggiornamento per l'anno 2019 della graduatoria aperta
per l'assegnazione appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata
Invito a presentare domande nuove ovvero di aggiornamento della posizione in graduatoria*

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 36/2005, così come modificata ed integrata con L.R. n. 22/2006 e L.R. n. 49/2018, recante norme in materia di "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata" nel testo vigente, coordinato con le modifiche apportate, approvato ed allegato alla delibera del consiglio comunale n. 62 del 04.04.2019;

VISTA la propria determinazione n. 1246 del 10.06.2019 ad oggetto: "Aggiornamento, per l'anno 2019, della graduatoria aperta per l'assegnazione di appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata – Approvazione avviso pubblico per la presentazione di domande nuove ovvero di aggiornamento a quelle precedentemente presentate"

RENDE NOTO

sono aperti i termini per la presentazione di "domande nuove" ovvero "domande di aggiornamento della posizione in graduatoria" ai fini dell'elaborazione della nuova graduatoria aperta degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Fano - Anno 2019.

Il presente Avviso Pubblico è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, intendono presentare domanda per l'accesso alla graduatoria aperta per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Fano o che, essendo già inseriti nella graduatoria, intendono aggiornare la loro posizione ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO/PERMANENZA IN GRADUATORIA

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale
- a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione;
- c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unita collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario.
- d) avere un reddito del nucleo familiare non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale (**fissato, per l'anno 2019, in un valore ISEE di € 11.721,00. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali e pertanto,**

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Fano.
Roberta Galdenzi 24/06/2019 10:34:21

in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad € 14.065,20);

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

In riferimento alla lettera a) si precisa che la durata biennale del permesso di soggiorno deve essere maturata alla data di presentazione della domanda. Si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa;

In riferimento alla lettera c):

- si precisa che in presenza di titolarità di più unità abitative la cui metratura complessiva sia superiore ai parametri minimi abitativi previsti dalla vigente normativa, non si configura il requisito di “alloggio non adeguato”;

- si precisa che non è soddisfatto il requisito qualora il richiedente, pur dimostrando di non avere proprietà, risieda da solo ovvero con il nucleo familiare che fa richiesta di alloggio, e quindi abbia il diritto di uso, il diritto di abitazione e/o l'usufrutto di un alloggio di proprietà di parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni o di proprietà di società commerciali i cui titolari sono parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni

- si richiama il seguente articolo del regolamento comunale così come riprodotto:

“Art. 4 (Abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005 e succ. mod., si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie calpestabile non inferiore a: a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

2. Al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione ai sensi del precedente comma in sede di attribuzione di punteggio, si fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza.

3. La condizione di inadeguatezza alloggiativa dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto periodo in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito previo controllo dell'effettiva superficie dell'alloggio da parte del competente ufficio tecnico comunale e previa verifica della composizione anagrafica del nucleo familiare nell'anno precedente la pubblicazione del bando”.

In riferimento alla lettera d):

- si richiama il seguente articolo del regolamento comunale così come riprodotto:

“Art. 3 (Nucleo familiare)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. n. 36/2005 e succ. mod. per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto sul territorio nazionale compresi gli iscritti in AIRE da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Avvisi pubblici per l'assegnazione di alloggi di ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

2. Al fine del calcolo del limite temporale di cui al precedente comma, il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati comunitari ed extra comunitari, non costituisce incremento naturale ai fini della attribuzione del punteggio e dell'esercizio al diritto al subentro ai sensi del D.P.C.M. n. 159/ 2013;

3. Il Comune di Fano richiederà nuova dichiarazione unica sostitutiva I.S.E.E. qualora risulti scaduta l'attestazione ISEE depositata agli atti d'ufficio.

4. I minori conviventi in affidamento preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

5. Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente”

- si precisa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero si richiede all'interessato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (art. 18 c. 2 Regolamento).

DOMANDE DI AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento sopra citato, le domande ammesse nella prima graduatoria definitiva, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima.

Non e' necessaria la presentazione di "domanda di aggiornamento" al fine di far valere il nuovo isee anno 2019 in quanto tale adempimento verra' effettuato d'ufficio

Le domande oggetto di integrazione saranno esaminate dalla commissione competente. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria. Le domande che dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa, previo eventuale adempimento di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento

DOMANDE NON AMMISSIBILI

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono essere ammessi alla procedura di cui al presente avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Non sono ammissibili domande presentate da uno o piu' componenti il nucleo familiare finalizzate all'assegnazione di alloggio Erp per un nucleo autonomo e distinto rispetto a quello di origine e da costituirsi in futuro (Art. 9 – comma 6' - del regolamento comunale)

CONTENUTO, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere obbligatoriamente redatte, in competente bollo, sugli appositi moduli allegati al presente avviso, contenere tutte le dichiarazioni da rendere da parte degli interessati ed essere corredate dei documenti indicati alle singole voci dei moduli stessi (trattandosi di atti non direttamente reperibili da parte di questo Ente presso altre pubbliche Amministrazioni).

Devono essere debitamente sottoscritte dal richiedente e corredate di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (ovvero recare l'autentica di firma nelle forme tradizionali). Qualora il documento di identità allegato alla domanda sia scaduto, dovrà recare la dichiarazione debitamente sottoscritta dall'intestatario, che tutti i dati in esso contenuti sono ancora validi;

Devono altresì essere indirizzate al Comune di Fano - Settore Politiche Sociali – Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU) e **pervenire a questo Ente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e cioè tassativamente entro e non oltre il giorno 22 AGOSTO 2019**

Possono essere presentate mediante una delle seguenti procedure:

- inoltrate a mezzo PEC all'indirizzo servizisociali@pc.comune.fano.pu.it ;
- presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Settore Politiche Sociali sito a Fano - via S. Eusebio 32 (nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)
- presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fano – Sito in via S. Francesco d'Assisi n.76 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)
- spedite con racc. A.R. al Comune di Fano, Via S. Francesco 76 – 61032 Fano (PU)

Per la verifica del rispetto del termine di presentazione sopra indicato farà fede la data di ricevimento della PEC (in caso di invio tramite posta elettronica certificata) ovvero il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Settore o Generale (in caso di presentazione diretta) ovvero il timbro di accettazione postale (in caso di spedizione mediante racc. A/r) .

Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato ricevimento delle domande per fatto imputabile a terzi ovvero per causa di forza maggiore.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporta l'automatica esclusione della domanda dalla graduatoria.

Il Comune di Fano si riserva il diritto di chiedere precisazioni e/o chiarimenti a domande già presentate qualora necessario per la corretta attribuzione dei punteggi.

DOVE RITIRARE LA MODULISTICA:

I moduli di domanda da utilizzare sono allegati al presente avviso e sono scaricabili dal sito internet del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it.

Possono comunque essere ritirati presso il Settore Servizi Sociali - U.O. Politiche Abitative - Via Sant'Eusebio 32 – tel. 0721/887644 ovvero 0721/887645

PROCEDIMENTO

Istruttoria delle domande: L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria di assegnazione. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso Pubblico. E' data facoltà agli interessati di inoltrare precisazioni e/o chiarimenti a domande già presentate al Comune.

La Commissione per la formazione delle graduatorie nell'esame delle domande si avvale della U.O. Politiche Abitative che verifica la completezza e la regolarità della compilazione delle domande nonché l'esistenza della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico in corso.

Formazione della graduatoria provvisoria: La competente commissione provvede all'elaborazione della graduatoria provvisoria che sarà approvata con Determinazione dirigenziale da pubblicarsi all'albo Pretorio On Line e sul sito web del Comune di Fano per 15 giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Fano ha effetto di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Comunicazione agli interessati e presentazione di eventuali osservazioni: Agli interessati verrà data comunicazione scritta del punteggio conseguito nella predetta graduatoria provvisoria, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini, comunque non superiori a 15 giorni, per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva. Ai concorrenti esclusi dall'aggiornamento provvisorio viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

Graduatoria definitiva: La Commissione entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, decide in ordine ai medesimi e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria che viene approvata con Provvedimento dirigenziale. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente

PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande, attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al Regolamento, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso e così come indicato nei Modelli di domanda.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria in vigore. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria sono disciplinati dagli articoli da 21 a 23 del Regolamento vigente e dalla disciplina regionale vigente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 quaterdecies della L.R. 36/05 e succ. mod. e integrazioni.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 (PRIVACY):

La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di approvazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERP, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e saranno comunicati ai componenti dell'apposita Commissione nonché elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.

I dati conferiti possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e/o ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Il Comune è il titolare del trattamento dei dati.

L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli uffici del Settore Servizi Sociali in Via S.Eusebio,32.

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA EGGE N. 241/1990 E SMI

Amministrazione competente	Comune di Fano, Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU)
Oggetto del procedimento	Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (L.R. n. 36/2005 e smi e Regolamento Comunale)
Responsabile procedimento	Funzionario Preposto alla U.O. Politiche Abitative Dott. Marco Perlini
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della domanda. Dalla stessa data, decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Avviso pubblico.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al GA nei termini di legge.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Settore Politiche Sociali – U.O. Politiche Abitative - Via S. Eusebio 32 - Fano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fano (tel. 0721/887649).

NOTA BENE	L'indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire eventuali comunicazioni è il seguente: servizisociali@pc.comune.fano.pu.it
------------------	---

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non indicato nel presente Avviso Pubblico si rinvia alle norme statali e regionali applicabili nonché al Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

Fano, 24 giugno 2019

IL DIRIGENTE
SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI
(Dott. Giuseppe De Leo)

Allegati:

- schema “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO”
- Schema “DOMANDA DI AGGIORNAMENTO”